ASLOlbia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 194 DEL 10/03/2016

OGGETTO: Asl n. 2 Olbia / S.F. più 1. Atto di citazione- Tribunale di Tempio Pausania- Sentenza n. 657/2015. pagamento somme liquidate in sentenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
(firma digitale apposta)		*(firma digitale apposta)*	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 10/03/2016	Al 25/03/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

ASLOlbia

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Premesso che con atto di citazione notificato in data 12.05.2008, il signor S.F. , in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore S.F., ha convenuto in giudizio la Asl n. 2 di Olbia al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso della moglie, signora M.F., avvenuto in seguito al suo ricovero presso il P.O. di La Maddalena, per un totale di € 2.050,289,10, asserendo che sulla stessa fossero state effettuate terapie inadeguate;
che la Asl di Olbia, costituitasi in giudizio, ha richiesto la manleva della Compagnia Axa ass.ni, con la quale era assicurata all'epoca dei fatti di causa;
che il massimale previsto dalla polizza di riferimento ammontava ad € 516.456,90;

Considerato che la sentenza n. 657/2015, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, riconoscendo in capo all'attore il solo danno non patrimoniale, condannava l'Azienda Sanitaria al risarcimento in favore di S.F e del minore S.F. di complessivi € 586.655,78 oltre interessi, nonché, a complessivi € 30.000,00 oltre accessori di legge per spese di lite;
che la stessa sentenza condanna la Axa Ass.ni a tenere indenne la Asl 2 di Olbia entro i limiti del massimale di polizza pari ad € 516.456,90; condannando la stessa a rimborsare alla Asl 2 le spese di lite liquidate in complessivi € 20.000,00;

Considerato che l'Azienda Sanitaria di Olbia è, pertanto, tenuta al pagamento in favore di parti attrici della somma residua, che, dunque, supera il massimale di polizza, nella misura di € 70.198,88 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, residuali rispetto al massimale di polizza sopraindicato oltre interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno;
che l'Azienda è tenuta al pagamento in favore di parti attrici delle spese di lite liquidate in complessivi € 30.000,00 oltre ad accessori di legge per un totale complessivo pari ad € 36.873,60 così specificato: € 30.000,00 per onorari, € 4.500,00 per spese generali, € 1.380,00 per cpa, € 7.893,60 per IVA al 22%, ;
che l'Azienda si riserva di richiedere il rimborso di € 20.000,00 ad Axa Assicurazione come da dispositivo;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento del capitale devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno come da sentenza sopraindicata a titolo di risarcimento del danno:
in favore del signor S.F. pari a complessivi € 81,121,80;
in favore del signor S.F. pari a complessivi € 77.536,26;

in favore di entrambe le parti complessivi euro 36.873,60 a titolo di spese di lite divise equamente tra loro;

Visti:
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di corrispondere in esecuzione della sentenza n. 657/2015, Tribunale di Tempio Pausania, a titolo di risarcimento del danno:
- al signor S.F la somma complessiva di € **99,558,60** così specificata: € 81.121,80 per capitale devalutato all'epoca del sinistro e anno per anno rivalutato; € 18.436,80 pari alla metà delle spese di lite come liquidate in sentenza;
- al signor S.F. la somma complessiva di € **95.973,06** così specificata: € 77.536,26 per capitale devalutato all'epoca del sinistro e anno per anno rivalutato; € 18.436,80 pari alla metà delle spese di lite come liquidate in sentenza;

di imputare la spesa nel fondo rischi spese legali nel quale tale somma è stata precedentemente prevista, secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	**UFF AUTORIZZ.**	**MACRO**	**NUMERO CONTO**	**DESCR.CONTO**	**IMPORTO(IVA INCL.)**
2016	UA2_AAGG	2	A514030301	Fondo rischi spese legali	195.531,66

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Il Commissario Straordinario
Dr Paolo Tecleme

Il Responsabile Area AAGGLLC : F.P.
Il Responsabile istruttoria : E.M.